

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Costo dell'appalto detratto solo con contratto scritto

Debora Alberici

Il costo dell'appalto non può essere detratto sulla base delle sole fatture ma è necessario un contratto scritto fra committente e appaltatore. Lo ha sancito la Cassazione che, con l'ordinanza n. 7897 del 28 marzo 2013, ha accolto il ricorso dell'amministrazione finanziaria. Insomma a fronte di grossi lavori le fatture sono del tutto insufficienti, dice la Suprema corte, ai fini del beneficio fiscale. Infatti, dicono gli stessi Ermellini, un appalto di importo molto considerevole, come in questo caso, va stipulato con atto scritto, o comunque in maniera da lasciare una traccia documentale. Questo, rileva ancora la Corte, non risulta che sia avvenuto nel caso in esame, quindi appare legittima la conclusione che quel contratto non fosse stato mai stipulato. Tanto più che la parte privata non ha offerto alla valutazione del giudice argomenti per ritenere che nella specie la stipula di un contratto scritto non fosse necessaria per particolari ragioni, idonee a superare l'«id quod plerumque accidit». Il fatto certo è che mancava la prova della redazione del contratto di appalto, quindi la contribuente non aveva diritto alla detrazione di imposta. In più la Cassazione ribadisce il principio generale per cui è il contribuente a dover fornire la prova dell'autenticità delle fatture. Sul punto l'ordinanza precisa che qualora l'amministrazione contesti al contribuente l'indebita detrazione di fatture, in quanto relative ad operazioni inesistenti, e fornisca attendibili riscontri indiziari sulla inesistenza di quelle fatturate, come nella specie, è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili, non essendo sufficiente, a tal fine, la dimostrazione della regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, in quanto si tratta di dati e circostanze facilmente falsificabili. Dunque ora la causa dovrà tornare presso un'altra sezione della commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna che dovrà riconsiderare la vicenda e, nel caso il contribuente non provi l'esistenza di un contratto scritto, dovrà negare la detrazione al committente.